

COMUNE DI SENIS Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE RICREATIVE E SOCIALI



INDICE

Art. 1 – Finalità.	pag. 1
Art. 2 – Campo di applicazione	pag. 1
Art. 3 – Settori di intervento	pag. 1
Art. 4 – Ammissibilità	pag. 1
Art. 5 – Esclusione	pag. 2
Art. 6 – L'Albo delle Associazioni	pag. 2
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell'istanza	pag. 3
Art. 8 – Erogazione di contributi	pag. 3
Art. 9 – Procedimento	pag. 4
Art. 10 – Spese ammissibili	pag. 5
Art. 11 – Spese non ammissibili	pag. 6
Art. 12 – Modalità di rendicontazione	pag. 6
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 7
Art. 14 – Patrocinio	pag. 7
Art. 15 – Norme Finali	pag. 7
Art. 16– Entrata in vigore	pag. 7

ART.1

FINALITA'

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Il Comune di Senis eroga contributi a sostegno di iniziative proposte dalle associazioni comunali che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

ART.2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Senis nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90, nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs. 267/2000, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART.3

SETTORI D'INTERVENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità:
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

ART.4

AMMISSIBILITA'

Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di Atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato, iscritti all'Albo comunale di cui al successivo articolo 6 e agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche e le mere associazioni temporanee di persone fisiche.

Il Comune di Senis può concedere contributi alle società sportive che devono:

- essere costituite con sede sociale in Senis;

- svolgere la propria attività nel territorio di Senis;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi;
- pratichino regolare attività sportiva durante l'anno rivolta alla popolazione residente e non, attraverso l'organizzazione di tornei e/o manifestazioni locali;

Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento, alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione eventi accidentali e/o calamitosi.

Per poter accedere ai contributi comunali, tali associazioni di volontariato devono:

- essere costituite con sede stabile nel territorio comunale ovvero svolgere la propria attività anche in favore dei cittadini del Comune di Senis, con apprezzamento, in tale ultima ipotesi, riservato alla Giunta Comunale con riguardo all'importanza dell'attività svolta e alla misura del contributo da concedere.
- essere iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna.

ART.5

ESCLUSIONE

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti.

ART.6

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Senis.

L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente qualora pervengano istanze di iscrizione.

Le associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e avere eletto sede legale nel territorio comunale.

Lo statuto delle associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici e le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Le associazioni richiedenti devono presentare al protocollo dell'Ente domanda d'iscrizione utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta:
- e) numero/Codice Fiscale dell'associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata).

L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l'iscrizione all'Albo è cancellata con effetto immediato.

Tale cancellazione è comunicata all'associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al fine di verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo medesimo.

ART.7 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'STANZA

Ai fine di procedere all'avvio del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento, annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà attenersi l'Ufficio Amministrativo, indicando nello specifico a quanto ammonta l'importo complessivo assegnato allo specifico procedimento e la suddivisione pro quota dello stesso in base alla classificazione delle associazioni in apposita graduatoria.

La deliberazione della Giunta Comunale individuerà anche il periodo in cui dovranno svolgersi le attività che saranno proposte dalle associazioni, che costituirà di conseguenza il periodo in cui dovranno essere sostenute e pagate le relative spese.

La domanda di contributo deve pervenire al protocollo del Comune di Senis entro e non oltre il termine fissato dall'avviso/bando che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Tale termine, salve comprovate cause di giustificazione, è perentorio.

- La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e corredata dalla seguente documentazione:
- 1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari e del periodo di svolgimento;
- 2. preventivo delle entrate e delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
- 3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
- 4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
- 5. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione;
- Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà richiedere in ogni momento all'istante o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruzione del procedimento.

ART.8 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dall'Ufficio Amministrativo per la concessione di contributi economici.

Le richieste di contributo, in risposta all'avviso per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire al Comune entro il termine fissato dall'avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente.

Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte, salvo comprovate cause di giustificazione.

In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni *una tantum*, che a giudizio della Giunta Comunale possiedono, tuttavia, particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse da conseguire, in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

ART.9 PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio amministrativo, con propria determinazione, ogni anno provvede all'approvazione di un avviso finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo provenienti dai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni Comunali di cui all'articolo 6.

Le richieste ricevute sono assegnate al Servizio amministrativo. L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Comunale che prevede la promozione da parte del Comune dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche.

Il Servizio amministrativo provvederà a istruire le richieste di contribuzione provvedendo all'assegnazione dei punteggi come di seguito elencati, sulla base dei quali verrà disposta l'erogazione dei contributi alle associazioni ritenute idonee, beneficiate in proporzione al punteggio attribuito, previa approvazione della Giunta Comunale:

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
OTTEN DI VALOTAZIONE	Piu' di 20 anni	Max Punti 5
Anni di attività dell'Associazione	Piu' di 10 anni	Max Punti 3
	Meno di 10 anni	Max Punti 2
	TOTALE	5
Carattere comunale o sovra comunale dell'evento	Sovracomunale	Max Punti 10
	Comunale	Max Punti 5
Collaborazione di piu' associazioni, comitati, gruppi per la realizzazione dell'Evento	Collaborazione con 2 o piu' associazioni locali e non	Max Punti 20
	Collaborazione con una associazione locale o non	Max Punti 10
	Nessuna collaborazione	Max Punti 0
	TOTALE	20
Gratuità di accesso alle attività organizzate	Accesso gratuito	Max Punti 5
	Accesso con richiesta di offerta	Max Punti 3
	Accesso con pagamento di un biglietto	Max Punti 2
	TOTALE	5
Articolazione e dettaglio delle attivita' proposte nell'ambito dell'evento proposto	Attivita' rilevanti descritte in maniera articolata	Max Punti 20
	Attivita' mediamente rilevanti e descritte in modo semplificato	Max Punti 10
	Attività presentate sommariamente	Max Punti 0
	TOTALE	20
Rilevanza e originalità nella proposizione di ulteriori eventi e manifestazioni sinora non realizzati	Presentazione di 2 o piu' nuovi eventi	Max Punti 10
	Presentazione di 1 nuovo evento	Max Punti 5
	Attività presentate sommariamente	Max Punti 0
	TOTALE	20
CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Sostegno economico da parte di enti o privati	Nessun sostegno	Punti 0
	Fino a 5.000,00 €.	Punti 5
	Sopra 5.000,00 €.	Punti 10
	TOTALE	10
	TOTALE COMPLESSIVO ASSEGNABILE	80

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, sulla base di quanto ulteriormente specificato e dettagliato nell'avviso, in sede di esame delle domande, provvederà ad assegnare i suddetti punteggi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle associazioni, tenendo conto dei criteri quali la qualità, l'originalità e la potenzialità della proposta, la rilevanza dell'evento per il territorio, il coinvolgimento della popolazione.

Nella disamina delle iniziative presentate, l'Ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e delle manifestazioni sotto il profilo socio-culturale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico realizzabili per la popolazione, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali, la tutela del patrimonio ambientale e naturale della comunità locale.

Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

Prima di deliberare l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa, l'Ufficio competente può richiedere all'associazione ulteriori approfondimenti o verifiche.

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che:

- 1- sarà consentito presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che potrà essere validato e autorizzato dal competente Ufficio al fine dell'erogazione del contributo;
- 2- le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte;

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

ART.10 SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) borse di studio:
- j) premi anche in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie per un massimo di € 500.00:
- k) premi anche in elettrodomestici/arredi/viaggi e simili se previsti nel programma della manifestazione e supportati da apposita estrazione pubblica per un massimo di € 500,00;
- I) spese postali;
- m) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta (es. assistenza luci, etc.);
- n) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'attività, manifestazione e iniziativa finanziata per un massimo di €500,00;
- o) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- p) spese per polizze assicurative;
- q) spese per visite mediche;
- r) spese per servizi di pulizie;

- s) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- t) spese per acquisto materiale vestiario;
- u) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa.

Al fine della liquidazione del saldo del contributo non sarà ammissibile il rendiconto di una soltanto delle voci indicate, pertanto, dovranno essere presentate diverse tipologie di pezze giustificative tra le spese sopraelencate.

ART.11 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.:
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, videocinematografiche) e mostre;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f) spese non dettagliate in modo specifico;
- g) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- h) oneri relativi ad attività di formazione:
- i) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
- j) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
- k) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- I) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- m) spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;

ART.12 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal Rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- 1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- 2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 50% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

Per attività di eccezionale rilevanza la Giunta Comunale può disporre l'erogazione nella misura del 75% entro la data di inizio dell'attività o del programma di attività continuative e per il restante 25% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;

d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competenze, al termine dell'annualità di riferimento, con le modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

ART.13 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI/EVENTI DI PREMINENTE INTERESSE PER LA POPOLAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello Statuto, il Comune di Senis, al fine della tutela delle tradizioni locali, diretta espressione del sentimento religioso ovvero di particolare rilevanza dal punto di vista storico, civile o culturale, aventi un elevato grado di partecipazione popolare, può prevedere la concessione di un contributo straordinario.

Tale contributo può essere concesso in favore delle associazioni iscritte all'Albo di cui al precedente art. 6 e, per eventi di particolare importanza a livello locale, regionale o nazionale, anche in favore di comitati promotori dei festeggiamenti o enti similari, nonché di associazioni non iscritte.

L'importo complessivo dei contributi per la realizzazione di tali eventi, viene determinato preventivamente dalla Giunta Comunale. L'incidenza massima del contributo da erogare, sull'importo delle spese rendicontate, è fissata nella misura massima dell'80%, di cui il 60% concedibile a titolo di anticipo.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della rendicontazione e la liquidazione dei contributi assegnati per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 12 del presente Regolamento."

ART.14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

ART.15 PATROCINIO

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata 10 (dieci) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

ART.16 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del vigente codice civile, nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

ART.17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio *online* del Comune.